

Raccomandazione 134

RACCOMANDAZIONE SULLE CURE MEDICHE E LE INDENNITÀ DI MALATTIA¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969 per la sua cinquantatreesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla revisione della Convenzione sull'assicurazione malattia (industria) del 1927, e della Convenzione sull'assicurazione malattia (agricoltura) del 1927, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969,

adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosessantanove, la raccomandazione seguente che verrà denominata Raccomandazione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969.

1. Ai fini della presente Raccomandazione:

- a) il termine «legislazione» comprende le leggi e le regolamentazioni, come pure le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
- b) il termine «stabilito» significa determinato dalla o in virtù della legge nazionale;
- c) il termine «residenza» indica la residenza abituale sul territorio di un Membro, ed il termine «residente» indica una persona che risiede abitualmente sul territorio di un Membro;
- d) l'espressione «a carico» indica il presunto stato di dipendenza nei casi stabiliti;
- e) il termine «sposa» indica una sposa a carico del marito;
- f) il termine «figlio» indica:
 - i) un figlio di età inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo o un figlio minore di quindici anni, età più alta da prendere in considerazione;
 - ii) un figlio di età inferiore ad una età stabilita superiore all'età di cui al precedente sottocomma, e che sia apprendista o studente, o soffra di una malattia cronica o di una infermità che lo renda inadatto ad esercitare una attività professionale;
- g) il termine «periodo di riferimento» significa un periodo di versamento dei contributi o un periodo di impiego o un periodo di residenza o qualsiasi combinazione tra questi periodi, secondo quanto stabilito;
- h) il termine «malattia» significa ogni stato morboso, indipendentemente dalla causa;
- i) l'espressione «cure mediche» comprende i servizi connessi.

2. I Membri dovrebbero estendere l'applicazione della propria legislazione relativa alle cure mediche di cui all'articolo 8 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969, se necessario in fasi successive, e in condizioni adeguate:

- a) alle persone che eseguono lavori occasionali;
- b) ai membri della famiglia del datore di lavoro che vivono insieme a lui, qualora lavorino per quest'ultimo;

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- c) ad ogni persona economicamente attiva;
- d) alle spose e ai figli delle persone di cui ai commi a) a c) del presente paragrafo;
- e) a tutti i residenti.

3. Le cure mediche di cui all'articolo 8 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969 dovrebbero comprendere:

- a) la fornitura di dispositivi medici, come gli occhiali;
- b) servizi di convalescenza.

4. Il diritto alle cure mediche di cui all'Articolo 8 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969 non dovrebbe dipendere dal compimento di un periodo di riferimento.

5. Qualora un beneficiario smetta di appartenere ad uno dei gruppi di persone protette, le cure mediche di cui all'articolo 8 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969, in caso di malattia che sia iniziata allorché l'interessato apparteneva tuttora a questo gruppo, dovrebbero essere assicurate per tutta la durata dell'evenienza.

6. In condizioni stabilite, le prestazioni previste nelle parti II e III della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969 dovrebbero continuare di essere erogate ad una persona protetta che sia temporaneamente assente dal territorio di un Membro.

7. A un beneficiario o, nel caso, a un suo capofamiglia, non andrebbe richiesta nessuna partecipazione alle spese per cure mediche di cui all'articolo 8 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969:

- a) qualora le risorse dell'interessato non superino un ammontare stabilito;
- b) in caso di malattia riconosciuta come necessitante cure prolungate.

8. Una persona protetta per ciò che riguarda le indennità di malattia dovrebbe ricevere prestazioni in contanti in caso di assenza dal lavoro che comporti la sospensione del guadagno, qualora questa assenza si giustifichi dal fatto che la persona interessata:

- a) sia tenuta a seguire un trattamento medico curativo o preventivo;
- b) sia isolata a fini di quarantena;
- c) sia sottoposta a controllo medico a fini di riabilitazione;
- d) sia in congedo di convalescenza.

9. Una persona protetta che soffra di una malattia che non la renda del tutto inadatta a svolgere il suo lavoro normale dovrebbe beneficiare della possibilità ragionevole di seguire il trattamento medico necessario durante l'orario di lavoro.

10. Andrebbero previste misure adeguate per aiutare ogni persona protetta che eserciti una attività professionale dovendo prendere cura di una persona malata al proprio carico.

11. I Membri dovrebbero estendere l'applicazione della propria legislazione relativa alle indennità di malattia di cui all'articolo 18 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969, in fasi successive, se necessario, ed in condizioni adeguate:

- a) alle persone che eseguono lavori occasionali;
- b) ai membri della famiglia del datore di lavoro che vivono insieme a lui, qualora lavorino per quest'ultimo;
- c) ad ogni persona economicamente attiva.

12. Andrebbe incrementata di 6 punti e $\frac{2}{3}$ la percentuale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22 ed al paragrafo 1 dell'articolo 23 della Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia del 1969.

13. In caso di incapacità al lavoro risultante da una malattia e che comporti la sospensione del guadagno, andrebbero versate prestazioni in contanti per tutta la durata dell'evenienza.